



**Allegato 1) CAPITOLATO TECNICO**  
**CONCESSIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA A FAVORE  
DEGLI STUDENTI  
CIG 6678716AC9**

**Art. 1 Luogo di esecuzione del servizio**

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (in seguito denominata Università) presso il Polo Didattico, sito alla via Sant'Angelo in Località Folcara -Cassino, nel locale identificato nella planimetria che si allega al presente Capitolato -**Allegato A**, quale parte integrante ed inscindibile- e presso il Sistema Bibliotecario di Ateneo, sito alla Via Zamosch.

**Art. 2 Allestimento**

L'allestimento del locale, presso il Polo Didattico di cui all'art. 1, è a cura e spese del Concessionario aggiudicatario. La realizzazione della copisteria avverrà sotto la sorveglianza e previa autorizzazione del Settore Tecnico dell'Università.

Alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà asportare i mobili, le attrezzature, le scorte e quant'altro di sua proprietà e liberare i locali senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte dell'Università. In caso ciò non avvenga, l'Università provvederà direttamente allo sgombero dei locali con addebito delle relative spese a carico del Concessionario. Ove le attrezzature o l'arredo diventino parte non asportabile di altre e/o di immobili di proprietà dell'Università e qualora la loro rimozione possa danneggiare i beni di proprietà dell'Università, le attrezzature e l'arredo in parola rimarranno nella proprietà di quest'ultima, allo scadere della concessione.

Tutto ciò che è messo a disposizione dall'Università deve essere restituito nello stesso stato risultante all'atto della consegna, salvo il normale deperimento derivante dall'uso. Qualunque miglioria apportata ai locali durante il corso della concessione resta a beneficio dell'Università, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzo alcuno.

L'allestimento presso il Sistema Bibliotecario di Ateneo sarà con modalità self-service con tessere prepagate.

Le macchine multifunzione fotocopiatrici/scanner/stampanti da installare dovranno essere, complessivamente, almeno 6.

**Art. 3 Obblighi e sopralluogo**

Il Concessionario aggiudicatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio presso il locale di cui al precedente art. 1, entro e non oltre il termine previsto dall'art. 6 del presente Capitolato. L'Università non potrà essere, in alcun modo, chiamata in causa per l'eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario aggiudicatario.

Le Cooperative partecipanti dovranno effettuare un sopralluogo presso il locale di cui all'art. 1, inviando richiesta scritta a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: [a.dirosa@unicas.it](mailto:a.dirosa@unicas.it); [a.delillo@unicas.it](mailto:a.delillo@unicas.it); avente ad oggetto "Richiesta sopralluogo locale copisteria" -oppure contattando i seguenti numeri telefonici 0776/2993250 (geom. Antonio Di Rosa) 0776/2993291 (geom. Alessandro De Lillo), dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00. La visita potrà essere effettuata solo nei seguenti giorni: **06 e 14 giugno 2016**, nell'ora concordata con uno dei rappresentanti dell'Università sopra indicati. L'offerta che verrà presentata dovrà rispettare le indicazioni tecniche e operative fornite in sede di sopralluogo, cui sarà presente in rappresentanza dell'Università -Centro di Ateneo per i Servizi Informatici, l'ing. Mauro Della Torre.

L'Università rilascerà attestazione per l'avvenuto sopralluogo, da allegare a pena di esclusione, nella BUSTA A -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Le Cooperative Sociali partecipanti potranno prendere visione dell'intero complesso universitario per valutare direttamente le potenzialità dell'attività.



#### **Art. 4 Descrizione servizio**

Il servizio dovrà essere organizzato con macchine multifunzione fotocopiatrici/scanner/stampanti con le seguenti funzionalità minime:

- Sistema di copiatura: laser bianco/nero e colori;
- Formato fotocopie: A4/A3;
- Dispositivo lettore di “flash memory stick USB” che consenta di effettuare stampe di file elettronici, con la possibilità di visualizzare la lista dei file dell’utente, contenuti sul supporto, da mandare in stampa;
- Scansioni: A4/A3;
- Possibilità di effettuare scansioni ad alta risoluzione (risoluzione massima non inferiore a 600 dpi), con memorizzazione su file nei supporti “flash memory stick USB”;
- Contatore delle copie eseguite.

Il Concessionario si impegnerà al rispetto della normativa vigente in materia di tutela del Diritto d’Autore, sollevando l’Università da qualsiasi responsabilità in merito.

Il servizio dovrà essere garantito durante tutto l’orario di apertura della sede universitaria. Il Concessionario dovrà porre in essere tutti gli interventi necessari per la costante funzionalità delle apparecchiature e provvedere, quindi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse. Dovrà, altresì, occuparsi del ritiro e smaltimento dei rifiuti.

#### **Art. 5 Obblighi del Concessionario**

Il Concessionario aggiudicatario, nell’espletamento del servizio, si impegna a provvedere alla manutenzione ordinaria, alla pulizia ed alla disinfestazione dello spazio oggetto della concessione; si impegna, altresì, durante l’orario di servizio, ad assicurare l’ordine e la pulizia degli arredi presenti nel locale.

Al termine della durata del contratto il Concessionario aggiudicatario dovrà rendere libero il locale. A detto adempimento si provvederà alla presenza della competente Area Tecnica e dell’Ufficio del Patrimonio mediante la redazione di apposito verbale di riconsegna del locale.

Qualunque miglioria strutturale apportata al locale durante il corso della concessione deve essere preventivamente autorizzata e comunque resta a beneficio dell’Università, senza che il Concessionario possa pretendere indennizzo alcuno.

Il Concessionario aggiudicatario è tenuto a comunicare il proprio responsabile del servizio al quale dovranno rapportarsi gli uffici dell’Università, fornendo tutti i recapiti, anche telefonici, presso i quali raggiungere detto responsabile.

#### **Art. 6 Durata della concessione**

La concessione ha durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione e contestuale consegna del locale.

L’inizio del servizio è fissato entro 10 giorni dalla data predetta. Nel caso in cui il Concessionario non inizi l’attività entro il termine predetto, corrisponderà una penale pari € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, per non oltre 15 giorni, alla scadenza dei quali sarà dichiarata la decadenza della concessione.

Alla scadenza del termine dei due anni, qualora non intervenga richiesta espressa ed esplicita di rinnovo da parte dell’Università, il Concessionario dovrà liberare i locali, entro e non oltre 15 (quindici) giorni successivi alla data di conclusione della concessione, senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte dell’Amministrazione. In caso ciò non avvenga, l’Università provvederà direttamente allo sgombero dei locali in danno al Concessionario.

#### **Art. 7 Orario di apertura e chiusura**

Il servizio dovrà essere garantito durante tutto l’orario di apertura delle sedi universitarie.

Nel mese di agosto l’esercizio in parola potrà, presumibilmente, restare chiuso per un periodo da concordare con l’Università. Si terrà conto, ai fini della riduzione del canone, solo di periodi



superiori ai quindici giorni. L'interruzione di cui al presente articolo non comporterà l'applicazione di penale.

#### **Art. 8 Spese per l'esercizio**

Sono a carico del Concessionario le tasse, le imposte di esercizio, nonché le spese inerenti la fornitura di energia elettrica. Il Concessionario, avvalendosi delle utenze di energia elettrica attivate dall'Università, dovrà provvedere al rimborso delle relative spese sulla base di consumi rilevati dai misuratori dedicati. I costi unitari dei consumi, rilevati dai misuratori ed addebitati alla Cooperativa, sono calcolati dall'Università secondo valori medi desunti dall'ultima bollettazione annuale disponibile, e restano forfettariamente individuati in €/kWh 0,25 per l'energia elettrica. Ove il Concessionario risulti moroso, l'Università potrà pronunciare la decadenza della concessione come previsto al successivo art. 15.

#### **Art. 9 Canone da versare a favore dell'Università per uso locale**

Il canone annuo per l'uso del locale è determinato dall'aggiudicazione, in base all'offerta fatta in sede di gara e, comunque, non può essere inferiore o uguale a € 5.100,00 (cinquemilacenti/00), oltre le imposte e le tasse come per legge. Detto canone è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente. Il canone verrà corrisposto in rate trimestrali anticipate, a decorrere dalla data di consegna dei locali.

Nel caso in cui il versamento del canone di cui sopra venga effettuato oltre il predetto termine per due rate consecutive, si attiveranno le procedure per la decadenza.

#### **Art. 10 Divieto di subappalto e di cessione del contratto**

E' vietato il subappalto in qualsiasi forma, pena la risoluzione del contratto. E' vietato, altresì, all'aggiudicatario cedere ad altri il contratto. La cessione o qualsiasi atto diretto a nascondere la determineranno la risoluzione automatica del contratto con conseguente esecuzione in danno, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

#### **Art. 11 Risoluzione del contratto**

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente e dagli articoli del presente atto, l'Università potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:

- violazione del divieto di cessione del contratto ai sensi del precedente art. 10;
- violazione della normativa vigente in materia di tutela del Diritto d'Autore;
- determinazione negativa dell'Università in ordine allo svolgimento del servizio.

#### **Art. 12 Continuità nel servizio**

Il Concessionario si obbliga a provvedere al servizio di cui al presente Capitolato senza interruzione per qualsiasi circostanza.

In nessun caso può, quindi, sospendere od interrompere il servizio, che deve essere assicurato anche in caso di eventi operativi difficili. Per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio, fatto salvo il maggior danno, il Concessionario dovrà erogare all'Università una somma pari a € 500,00 (cinquecento/00), fermo restando il canone determinato in sede di aggiudicazione. Qualora il servizio risulti ancora sospeso per oltre 15 giorni sarà dichiarata la decadenza della concessione.

#### **Art. 13 Controllo del servizio**

Il coordinamento, l'organizzazione ed il controllo dell'esatto adempimento delle prescrizioni tutte dell'appalto saranno effettuati dal Responsabile dell'Ufficio Economato dell'Università che dovrà rapportarsi con il Rappresentante della Concessione.

#### **Art. 14 Cauzione definitiva**

Il Concessionario aggiudicatario, precedentemente alla stipula della convenzione, è tenuto a fornire una cauzione definitiva pari all'importo previsto dall'art.103 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, che avrà efficacia per tutta la durata della concessione.



Detta cauzione viene presentata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni. La cauzione va costituita mediante fidejussione assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università.

L'Università può chiedere al contraente la reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Lo svincolo e la restituzione saranno autorizzati dall'Università solo dopo l'accertamento della regolarità dell'intera esecuzione del servizio.

#### **Art. 15 Decadenza della concessione**

Qualora si verificano i seguenti casi:

- mancato rispetto delle condizioni contrattuali di cui all'offerta tecnica presentata a gara;
- violazione delle disposizioni di cui agli artt. 4-7-9-12-16-17-18-22 del presente Capitolato;
- compimento da parte del Concessionario o dei suoi collaboratori di un atto che abbia compromesso o comunque possa compromettere il servizio;
- fallimento del Concessionario;
- revoca, sospensione o annullamento, da parte dell'autorità competente, delle autorizzazioni di esercizio;
- applicazione di 3 penalità commesse per la medesima violazione;

L'Università procederà ad effettuare al Concessionario le relative contestazioni mediante comunicazione scritta. Decorsi 15 giorni dalla stessa, se il Concessionario persiste nell'inadempienza, senza fornire plausibile giustificazione, l'Università si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza con efficacia immediata e aggiudicare l'appalto al successivo migliore offerente in graduatoria o indire una nuova selezione.

In caso di pronuncia di decadenza, il Concessionario è obbligato a liberare i locali entro il termine indicato nella comunicazione con la quale si notifica l'intervenuto provvedimento di decadenza. In mancanza l'Università provvederà direttamente a far sgomberare il locale.

#### **Art. 16 Copertura assicurativa minima**

Il Concessionario deve provvedere alla copertura assicurativa a garanzia di eventuali danni procurati nell'esecuzione del servizio, all'Università ed a terzi con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro, per persona, per danni a cose con le seguenti garanzie: RC smercio; Università (e suoi amministratori e dipendenti) compresi nel novero dei terzi; rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Università; ricorso terzi da incendio.

#### **Art. 17 Proibizioni diverse**

Nei locali deve essere fatto divieto assoluto di fumo.

Il Concessionario si obbliga, altresì, ad impedire tutto ciò che non si addica alla convenienza del luogo o possa recare disturbo allo svolgimento delle attività che si svolgono nel complesso universitario.

#### **Art. 18 Estensione della concessione**

Il Concessionario si obbliga a fornire il medesimo servizio al verificarsi di eventuali ulteriori necessità, alle stesse modalità e condizioni di cui al presente capitolato.

Qualora il Concessionario non ottemperi a detta prescrizione, l'Università si riserva la facoltà di revocare la concessione dell'esercizio.

#### **Art. 19 Prezzi delle fotocopie/stampe**

I prezzi delle fotocopie/stampe saranno quelli risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.



Nei primi due anni di durata della concessione, i prezzi indicati in sede di offerta non potranno subire variazioni. Nel terzo anno ed anni successivi i predetti prezzi potranno subire variazioni nella misura massima degli "indici ISTAT dei prezzi al consumo".

Detti prezzi saranno esposti al pubblico con apposito quadro predisposto e in posizione facilmente visibile. Eventuali reclami degli utilizzatori del servizio saranno indirizzati al Responsabile interno di cui all'art. 13 che valuterà i reclami stessi.

Il Concessionario si impegna ad eleggere e comunicare il proprio domicilio legale nella città di Cassino, presso il quale l'Università invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante la concessione con espresso esonero dell'Università da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti, dipendenti da qualsiasi causa.

#### **Art. 20 DUVRI**

I Rischi interferenti non comportano costi vivi poiché le misure di prevenzione e protezione per la loro eliminazione o massima riduzione sono di natura gestionale così come evincibili dall'allegato al presente Capitolato -**Allegato C**, quale parte integrante e sostanziale. Resta inteso che sia il DUVRI che la quantificazione dei costi sono suscettibili di rivalutazione dinamica a seguito dell'analisi dei rischi specifici propri del Concessionario, salvo verifica in contraddittorio con il competente Settore dell'Università.

#### **Art. 21 Revoca della concessione**

L'Università si riserva la facoltà di revocare la concessione in qualsiasi tempo e con preavviso di mesi uno mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

In tal caso l'Università rimborserà il gestore del valore delle attrezzature stimato al momento della revoca della concessione in base allo stato di usura delle attrezzature stesse.

In caso di revoca il Concessionario è obbligato a liberare i locali entro e non oltre i quindici giorni successivi alla notifica con l'avvertenza che in mancanza l'Amministrazione provvederà direttamente a far sgomberare i locali.

#### **Art. 22 Penalità per inadempimento**

In caso di violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e più in generale negli atti facenti parte dell'atto convenzionale di affidamento, effettuatane la contestazione al Concessionario e considerate le giustificazioni da esso fornite, l'Università potrà procedere all'applicazione di sanzioni pecuniarie nella misura di € 200,00, per la violazione di ogni singola prescrizione, fatta salva comunque la facoltà della pronuncia di decadenza.

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno prelevate direttamente dalla cauzione qualora non corrisposte entro giorni 15 dalla richiesta con conseguente obbligo di reintegro.

#### **Art. 23 Responsabilità per danni**

L'Università non risponde di alcun danno arrecato al Concessionario per fatto derivante dall'esecuzione del servizio. L'Università non può essere considerata depositaria di mobili, oggetti e quant'altro detenuto dal Concessionario nel locale per l'esecuzione del servizio, rimanendo a totale carico della stessa la custodia e la conservazione di quanto serve per l'esecuzione del servizio. Il Concessionario risponde direttamente ed interamente di ogni danno che per fatto proprio o dei suoi collaboratori possa derivare all'Università o a terzi.

#### **Art. 24 Responsabilità del Concessionario in relazione all'osservanza delle norme in materia di diritto d'autore**

Il Concessionario è tenuto a rispettare: la normativa vigente in materia di fotocopie e tutela del diritto d'autore (ex Legge n.633 del 22/04/1941 e Legge n. 248 del 18/08/2000 e s.m. e i.); gli accordi stipulati tra la CRUI, la SIAE e le associazioni di categoria rappresentanti gli editori e gli autori; ogni altra norma che disciplini la materia.



Il Concessionario si assume ogni responsabilità relativa alla violazione delle norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie protette dal diritto d'autore.

Per garantire il rispetto della normativa e degli accordi richiamati, per quanto concerne il diritto di riproduzione, è necessario che il Concessionario intraprenda delle azioni organizzative che affrontino il problema del controllo dei comportamenti degli utenti nella prospettiva della prevenzione.

Presso il locale adibito allo svolgimento del servizio il Concessionario è tenuto ad esporre in modo visibile all'utenza apposita segnaletica che richiama all'osservanza della legge sul diritto d'autore e che riporti le modalità di effettuazione del servizio in conformità alle norme sul diritto di riproduzione.

#### **Art. 25 Tracciabilità**

Il Concessionario affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m. e i..

#### **Art. 26 Trattamento dei dati personali**

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs 196/2003 e s.m. e i..

#### **Art. 27 Forma del contratto e spese**

Il contratto è stipulato in forma di Convenzione, ai sensi della Legge 381/1991 e della L.R. 24/96, firmato digitalmente, in unico originale, ex art 24, del Codice dell'Amministrazione Digitale C.A.D. -Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m. e i.. Tutte le spese inerenti e conseguenti la suddetta stipula sono a carico del Concessionario, ivi compresa la registrazione a taxa fissa.

#### **Art. 28 Rinvio**

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si rinvia oltre che al Codice Civile, alla Lettera d'invito, a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di affidamento di servizi a Cooperative Sociali di tipo B.

#### **Art. 29 Foro competente**

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Concessionario affidatario e l'Università in relazione alle prestazione oggetto del presente Capitolato, ove non definibile in via amministrativa, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Cassino, rimanendo altresì esclusa la competenza arbitrale.

Allegati:

- A) Planimetria locale
- B) Elenco servizi fotocopie/stampe
- C) DUVRI

*dsa*